

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (Italian version)

Le seguenti Condizioni generali sono considerate dalla piattaforma NIDEC come il documento che regola ogni e qualsiasi fornitura di prodotti o servizi stipulata tra una delle sue entità ed il fornitore, debitamente qualificato nell'atto di registrazione di accesso al portale fornitori NIDEC e/o identificato nel modulo di Registrazione fornitore - modulo A. Il fornitore prende atto ed accetta le presenti condizioni, costituendo esse l'elemento essenziale in base al quale NIDEC intende instaurare un rapporto commerciale con il fornitore.

1. DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni generali di acquisto, i termini seguenti hanno il seguente significato:

- a) Per "prodotti" e/o "servizi" si intende qualsiasi materiale, componente, merce, attrezzatura, parte, servizio e altro elemento che viene fornito dal fornitore a NIDEC;
- b) Per "Condizioni generali" o "Condizioni" si intendono le Condizioni generali di acquisto emesse dal Gruppo NIDEC;
- c) Per "ordine di acquisto" o "OA" si intende il documento d'ordine di acquisto completato emesso da NIDEC insieme a qualsiasi documento a cui si fa riferimento;
- d) Per "fornitore" si intende una persona, impresa o società nominata nell'OA;
- e) Per "NIDEC" si intende una o più, considerate singolarmente o congiuntamente, delle entità che saranno ufficialmente notificate/confermate al fornitore come parte della piattaforma NIDEC/ACIM;
- f) Per "contratto di pianificazione" si intende un ordine aperto a lungo termine che specifica in particolare le condizioni commerciali concordate che determinano le forniture e che stabilisce principalmente (i) volumi indicativi che non stabiliscono o costituiscono alcun diritto per le parti o per terzi, (ii) prezzi fissi vincolanti tra le parti, salvo diversamente espressamente concordato;
- g) Per "Piano di rilascio/consegna" si intende il piano delle consegne dei singoli prodotti sulla base del contratto di pianificazione ed in conformità alle sue condizioni con una precisa specificazione della quantità e della data di consegna, salvo che non sia stato espressamente concordato altrimenti;
- h) Per "portale fornitori" si intende lo strumento elettronico utilizzato da alcune entità NIDEC per gestire la maggior parte delle parti, come, ma non esclusivamente, registrazioni, consensi, preventivi, offerte, ecc., del suo rapporto commerciale con i Fornitori;
- i) Per "modulo A" si intende un modulo di registrazione utilizzato da NIDEC per raccogliere le informazioni iniziali e il consenso del fornitore di volta in volta;
- j) Per "documenti d'acquisto" si intende l'insieme dei documenti che, congiuntamente, possono regolare la relazione tra le parti, sia che si tratti di un OA; un contratto di pianificazione; un piano di rilascio, ecc.

2. APPLICABILITÀ

Le Condizioni generali sono considerate come il documento che regola ogni relazione commerciale tra NIDEC e il fornitore, siano esse allegate o espressamente richiamate in un documento particolare o meno. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Condizioni generali e il contratto specifico firmato tra NIDEC e il fornitore, le disposizioni del contratto specifico prevalgono sulle disposizioni delle Condizioni generali, a meno che non risulti diversamente, o sia espressamente indicato nelle presenti Condizioni generali o in tale contratto.

3. ACCETTAZIONE

La conferma scritta e/o elettronica data dal fornitore nel momento in cui accede al portale fornitori NIDEC e/o la sua firma sul modulo A, all'inizio del rapporto tra NIDEC e il fornitore o successivamente e/o l'accettazione ed esecuzione dei documenti di pianificazione, rappresenta l'accettazione piena ed irreversibile delle presenti Condizioni generali da parte del fornitore, non essendo validi eventuali altri termini o condizioni presentati dal fornitore e non espressamente accettati da NIDEC.

4. IMPEGNO DI ACQUISTO DI NIDEC

NIDEC acquisterà i prodotti e/o i servizi nella quantità o importo espressamente concordati nell'ordine di acquisto o nella quantità indicata nel periodo fisso di un Piano di rilascio/consegna basato sul contratto di pianificazione. L'accettazione di ogni contratto di pianificazione per ogni anno è considerata come concordata e vincolante per entrambe le parti una volta inviata da NIDEC al fornitore via e-mail all'indirizzo e-mail abituale del fornitore, a meno che non venga contestata entro 10 giorni dal ricevimento.

5. PREZZO E ALTRE CONDIZIONI COMMERCIALI

Il fornitore fornirà i prodotti e/o i servizi al prezzo espressamente concordato che si intende fisso salvo diverso accordo tra le parti. Il fornitore garantisce che il prezzo dei prodotti e/o dei servizi, compresi sconti e riduzioni, non è meno favorevole di quello esteso a qualsiasi altro cliente del fornitore per gli stessi o simili prodotti e/o servizi in quantità simili. Il fornitore garantisce che i suoi prezzi sono completi, definitivi e fissi e che nessun costo supplementare di qualsiasi tipo sarà aggiunto senza il previo consenso scritto di NIDEC, inclusi, ma non limitati a, spese di spedizione, etichettatura, stoccaggio, trasporto, assicurazione, tasse, commissioni di intermediazione, dazi doganali e sovrapprezzi di qualsiasi tipo, imballaggio (inclusi i costi di acquisizione, sostituzione e manutenzione delle unità di imballaggio per una corretta sistemazione, manipolazione, trasporto e stoccaggio, costi di trasporto relativi alla restituzione delle unità di imballaggio vuote), costi relativi a diritti e altre spese in relazione a brevetti, marchi, processo di fabbricazione e uso dei prodotti e dei suoi pezzi di ricambio, lavori, componenti, materiali, premi e costi, costruzione e fabbricazione di componenti dei prodotti, assicurazione secondo il prezzo dei prodotti, tutte le spese di trasporto della consegna a NIDEC, assistenza per carico e scarico, stoccaggio, installazione e montaggio con tutte le parti e componenti dei prodotti a NIDEC, formazione del personale, compresi tutti i trasporti, alloggio, pasti, nonché tutti gli altri costi necessari delle persone che partecipano alle prestazioni dei prodotti, documentazione tecnica e tutte le altre voci richieste, offerte e/o concordate. Il prezzo dei prodotti e/o dei servizi sarà pagato da NIDEC, previa ricezione della relativa fattura, secondo i termini di pagamento espressamente scritti sull'OA. Il fornitore accetta che NIDEC abbia il diritto di compensare o recuperare qualsiasi debito o obbligo del fornitore nei confronti di NIDEC, o altra pretesa che NIDEC possa avere nei confronti del fornitore in base alle presenti condizioni di acquisto o ad altri accordi. Nel caso in cui vi sia un debito/credito tra le parti, l'eventuale saldo attivo esistente a favore del fornitore sarà utilizzato per compensare e rimborsare le perdite evidenziate da NIDEC originate dall'inadempienza del fornitore. Nel caso in cui il fornitore o NIDEC esprimano l'interesse a modificare il prezzo concordato dei prodotti e/o dei servizi, le parti entreranno in trattative con buona volontà per raggiungere un accordo. Fino al raggiungimento di tale accordo, il prezzo originale del prodotto rimane effettivo. Qualsiasi intenzione di cedere a terzi i crediti derivanti dalle presenti Condizioni generali da parte del fornitore potrà avvenire solo previa ed espressa autorizzazione scritta di NIDEC. In caso di anticipazione di valori da parte di NIDEC al fornitore e in caso di svincolamento totale o parziale degli obblighi di fornitura dei prodotti e dei servizi, le somme pagate da NIDEC saranno immediatamente restituite dal fornitore, con gli interessi dell'1% (uno per cento) al mese, dalla data del pagamento alla data di effettiva restituzione, pro rata temporis, fatti salvi gli altri rimedi legali a favore di NIDEC previsti dalle presenti Condizioni generali e/o dalla legge.

6. CONSEGNA

Le condizioni di consegna dei prodotti o dei servizi sono quelle indicate nel rispettivo OA. Il fornitore concorda che il rispetto delle scadenze è essenziale nell'attività sviluppata da NIDEC e, per questo motivo, si assume la responsabilità della puntuale consegna dei prodotti nella quantità e qualità specificata da NIDEC nell'OA o sulla puntuale e corretta consegna dei servizi, pena il

rimborso e indennizzo a NIDEC per le perdite subite. Inoltre, qualora il fornitore si accorgesse di non poter rispettare le scadenze concordate, dovrà a) provvedere alla fornitura tramite terzi, senza addebitare alcun costo aggiuntivo, a condizione che sia stato preventivamente autorizzato da NIDEC, rimanendo in questo caso pienamente responsabile della fornitura da parte di tali terzi, oppure, b) comunicarlo in anticipo a NIDEC, in modo da consentire alle parti di stabilire un piano di azione comparabile alle necessità. Salvo sia definito in un diverso accordo scritto tra le parti, i trasporti, i trasferimenti dei rischi, i costi, le assicurazioni e le spese sono regolati secondo INCOTERMS® 2020. Nel caso in cui il fornitore consegni i prodotti e/o i servizi in ritardo (oltre la data di consegna fissata nell'ordine di acquisto), tale fatto darà automaticamente diritto a NIDEC, salva comunque ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni, di: a) posticipare il pagamento della rispettiva fattura emessa dal fornitore per un periodo di tempo pari alla durata del ritardo accumulato dal fornitore, indipendentemente dalla data di scadenza; b) addebitare al fornitore una penale pari allo 0,5% al giorno del valore dei prodotti e/o servizi da consegnare entro il limite massimo del 10%; e c) risolvere il contratto quando la penale raggiunga l'importo massimo e/o il ritardo provochi un rallentamento o un arresto dell'attività produttiva e/o operativa di NIDEC. Nel caso in cui il fornitore consegni i prodotti in anticipo (prima della data di consegna fissata nell'ordine di acquisto), ciò non comporterà per NIDEC il pagamento anticipato della relativa fattura. Il fornitore garantisce che l'imballaggio utilizzato per il trasporto del prodotto è adeguato in termini di sicurezza e corretta sistemazione, permettendo al prodotto di arrivare alla destinazione indicata nel contratto di pianificazione o nell'ordine di acquisto in condizioni conformi alle specifiche del prodotto (secondo l'articolo 8 delle presenti Condizioni). In caso contrario, NIDEC si riserva il diritto di rifiutare tale lotto di prodotto, senza alcun costo aggiuntivo per NIDEC.

7. EMENDAMENTI

NIDEC può, in qualsiasi momento, modificare le condizioni specifiche per l'acquisizione di prodotti o servizi, comprese, ma non esclusivamente, le specifiche tecniche, la scadenza, il luogo di consegna, la forma di trasporto, tra gli altri requisiti. In questo caso, se i costi del fornitore sono materialmente influenzati dalla modifica voluta da NIDEC, il fornitore dovrà comunicare questo fatto entro un massimo di 30 (trenta) giorni di calendario dalla richiesta di modifica da parte di NIDEC, in modo che le parti possano negoziare gli opportuni adeguamenti di prezzo e/o altri termini e condizioni.

NIDEC ha il diritto di annullare qualsiasi OA in tutto o in parte dandone comunicazione al fornitore in qualsiasi momento. In questo caso NIDEC sarà tenuta a pagare al fornitore un risarcimento equo e ragionevole per il lavoro in corso al momento della cancellazione, ma tale risarcimento non includerà la perdita di profitti anticipati o qualsiasi perdita consequenziale.

8. SPECIFICAZIONE DEI PRODOTTI

Per i prodotti fabbricati secondo le specifiche tecniche di NIDEC o realizzati su misura per NIDEC, la fonte della specifica tecnica sarà la documentazione tecnica, le condizioni tecniche o altra forma di documentazione di costruzione/tecnologica fornita al fornitore da NIDEC in forma scritta e/o elettronica. I singoli prodotti sono indicati con il rispettivo codice di NIDEC, che viene utilizzato in ulteriori identificazioni (come ordini, forniture e simili). Per i prodotti fabbricati secondo le norme tecniche nazionali o internazionali, le fonti della specifica tecnica sono le rispettive norme tecniche. Il fornitore è obbligato a seguire rigorosamente tali norme. Questi prodotti sono indicati secondo la rispettiva norma tecnica (o la numerazione di NIDEC), che è utilizzata in ulteriori identificazioni (come ordini, forniture e simili). Garantire il rispetto delle rispettive specifiche tecniche, secondo la norma di qualità concordata, è di esclusiva responsabilità del fornitore. Tutti i prodotti consegnati devono soddisfare le norme pertinenti definite dalla legislazione applicabile. Il fornitore è responsabile dell'esecuzione di tutti gli esami e le prove dei rispettivi prodotti secondo le specifiche ed è esclusivamente responsabile della conformità dei prodotti ai rispettivi requisiti (norme). La specifica comprende anche le norme di controllo e di test per la valutazione della conformità. Al fine di prevenire eventuali impatti sulle specifiche dei prodotti concordati dalle parti nonché la fornitura di prodotti difettosi e/o inadeguati che possano generare danni ai processi produttivi di NIDEC o sul campo, il fornitore si impegna a richiedere a NIDEC la preventiva autorizzazione, in tempo utile, su ogni e qualsiasi modifica delle specifiche dei prodotti, o dei suoi processi produttivi, inclusi i cambiamenti dei subappaltatori del fornitore. Non è consentito al fornitore cedere a terzi la produzione o altre attività commerciali principali, salvo esplicita autorizzazione di NIDEC.

9. ISPEZIONI/COLLAUDI

Il pagamento del prezzo o l'ispezione o il collaudo dei prodotti da parte di NIDEC non rappresenta l'accettazione da parte di NIDEC della qualità dei prodotti e non libera il fornitore dai suoi obblighi. NIDEC può ispezionare i prodotti o i servizi e rifiutare, in tutto o in parte, quelli che presentano difetti, non conformità alle specifiche o non risultano affidabili. Nel caso in cui il prodotto non sia conforme, NIDEC avrà il diritto di sospendere il pagamento fino a quando il fornitore non ponga rimedio alla sua inadempienza. I prodotti rifiutati possono essere restituiti al fornitore a sue spese e senza pregiudicare gli altri diritti di NIDEC. NIDEC può addebitare al fornitore tutte le spese sostenute per l'ispezione e la restituzione dei prodotti. Qualora i servizi forniti dal fornitore non siano conformi alle condizioni contenute nel rispettivo OA o nel contratto di pianificazione o siano ritenuti insufficienti, manchevoli o difettosi, in tutto o in parte, NIDEC potrà richiedere al fornitore di correggere o completare i servizi, a seconda dei casi, fatto salvo il diritto di NIDEC di chiedere il risarcimento di eventuali danni. NIDEC può, in qualsiasi momento, previa pianificazione, ispezionare gli impianti di produzione del fornitore, revisionare ed assistere alle procedure di produzione e collaudo del fornitore in relazione ai prodotti forniti. NIDEC limiterà l'ispezione solo alle aree relative alla fabbricazione dei prodotti.

10. QUALITÀ E GARANZIA

Il fornitore è tenuto a rispettare i propri obblighi e a consegnare a NIDEC la corretta quantità di prodotti e/o servizi ordinati, privi di difetti che possano influire sull'utilizzo del prodotto e/o servizio e conformi ai requisiti tecnici e di qualità di NIDEC. Il fornitore dichiara di essere l'unico responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti nelle presenti Condizioni, principalmente legati alla buona qualità, consistenza e sicurezza dei prodotti e/o servizi oggetto del contratto. Il fornitore garantisce, per il periodo di garanzia di seguito definito, che tutti i prodotti o servizi a) saranno forniti o erogati in conformità alle specifiche applicabili, al campione, ai disegni, alle descrizioni e alle norme in vigore al momento dell'approvazione e della certificazione di NIDEC, e qualsiasi modifica dei prodotti o dei servizi o del loro processo di esecuzione/produzione, dovrà essere sottoposta ad approvazione di NIDEC in tempo utile prima della fornitura e/o consegna b) siano imballati, identificati ed etichettati in modo appropriato e/o in conformità alle istruzioni fornite da NIDEC; c) siano nuovi, soggetti a commercializzazione, idonei agli scopi cui sono destinati, sicuri ed esenti da difetti di materia prima, di lavorazione e di progettazione; d) siano fabbricati e commercializzati in conformità a tutte le leggi e regolamenti vigenti; e) siano trasferiti a NIDEC a titolo gratuito, liberi da oneri e gravami; f) non violino marchi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi; g) siano conformi all'elenco dei Materiali Soggetti a Restrizioni di NIDEC, come indicato nella specifica tecnica standard 002420, ai campioni, ai modelli, ai disegni, alle descrizioni e alle norme; h) siano fabbricati, venduti e consegnati in conformità a tutti i codici, le leggi e i regolamenti pertinenti, comprese, ma non esclusivamente, le direttive RoHS e il regolamento REACH nelle loro versioni aggiornate giuridicamente effettive. Salvo i casi in cui periodi diversi siano concordati per iscritto dalle parti, il periodo di garanzia sarà il più lungo tra i seguenti termini: (i) se i prodotti non sono incorporati nei prodotti fabbricati da NIDEC, 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio dell'uso dei prodotti o dall'accettazione dei prodotti o dei servizi, in base a quale si sia verificato per ultimo, oppure (ii) se i prodotti sono incorporati nei prodotti fabbricati da NIDEC, 18 (diciotto) mesi dalla data in cui i prodotti sono incorporati nel prodotto di NIDEC o il periodo di garanzia concesso da NIDEC ai propri clienti nell'acquisto dei prodotti, in base a quale si sia verificato per ultimo. Il fornitore non può rivendicare alcun tipo di limitazione alle garanzie qui stabilite. In caso di violazione è stato o sarà precedentemente stabilito, salvo diversamente concordato da NIDEC per iscritto. Durante il periodo di garanzia, il fornitore si impegna a riparare, rilavorare e ricostruire, a proprie spese, qualsiasi prodotto o servizio che sia difettoso, danneggiato o errato, compresi quelli in magazzino o sul campo. Qualsiasi altro accordo di qualità stabilito dalle parti è in aggiunta e non sostituisce o limita le garanzie qui sotto o qualsiasi altro diritto di NIDEC, come previsto dalla legge o dalle Condizioni. Tutte le garanzie rimarranno valide dopo l'ispezione, il collaudo, l'accettazione dei prodotti o dei servizi e saranno mantenute dopo la cessazione del presente contratto. NIDEC ha il diritto di ridurre la proporzione di fornitura di prodotti e/o servizi da parte del fornitore in relazione a qualsiasi problema di qualità dimostrato. Inoltre, il fornitore garantisce che i dazi

antidumping e compensativi non si applicano ai prodotti venduti o esportati a NIDEC prima della data di pubblicazione di un ordine di dazio antidumping o compensativo applicabile ai prodotti e il fornitore accetta di rimborsare a NIDEC tutti i dazi antidumping o compensativi pagati sulle importazioni di prodotti coperti dalla presente garanzia in tali casi. La ricezione del prodotto e/o del servizio e/o in seguito al pagamento delle fatture non sarà considerata come la sua accettazione. NIDEC si riserva il diritto di verificare la conformità dei prodotti e/o dei servizi, in termini qualitativi e quantitativi, sia al momento della consegna del prodotto e/o dei servizi presso lo stabilimento di NIDEC sia successivamente, durante qualsiasi fase del ciclo di lavorazione, ma comunque non oltre quanto consentito dalla legislazione applicabile dell'entità NIDEC acquirente i prodotti e/o i servizi, ma comunque non prima di 30 (trenta) giorni dalla data in cui il difetto è stato scoperto, che sarà il termine minimo.

10.1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUI PRODOTTI

Nel caso in cui la non conformità del prodotto o della sua produzione con le specifiche del prodotto sia riscontrata nel prodotto fornito durante il periodo di garanzia qui specificato, il fornitore, salvo il risarcimento di altri / ulteriori danni e secondo la scelta di NIDEC, si impegna a:

a) sostituire, e/o correggere, e/o rilavorare, e/o rifare esclusivamente per suo conto il prodotto non conforme (secondo la natura e la frequenza della non conformità, anche l'intero lotto del prodotto); e/o b) rimborsare i costi di correzione o rilavorazione del prodotto non conforme, di regola, ma non obbligatoriamente, tramite nota di addebito nel caso in cui NIDEC dovesse decidere di ripararlo per conto proprio, indipendentemente dal fornitore, e/o c) a ritirare il prodotto non conforme entro 7 (sette) giorni di calendario dall'avviso scritto emesso da NIDEC. In questo caso il fornitore non avrà diritto a richiedere alcun pagamento e/o indennizzo per lo stesso prodotto. Nel caso in cui il fornitore non dovesse ritirare il prodotto non conforme entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione scritta, NIDEC spedisce il prodotto non conforme al fornitore e il fornitore indennizzerà ed escluderà NIDEC da qualsiasi spesa derivante da tale operazione. Nel caso in cui vi sia un debito / credito tra le parti, l'eventuale saldo attivo esistente a favore del fornitore sarà utilizzato, ma non esclusivamente, per compensare e rimborsare le perdite evidenziate da NIDEC originate dall'inadempienza del fornitore. In uno qualsiasi dei casi sopra elencati, NIDEC emetterà una comunicazione scritta indicando la scelta effettuata: il fornitore sarà obbligato ad agire in conformità a tale scelta. Qualunque sia l'opzione applicata, nessun costo aggiuntivo sarà sostenuto da NIDEC.

Nel caso in cui sia necessario rintracciare e/o rilavorare lotti di prodotto fornito presso la sede di NIDEC, il fornitore sarà responsabile della fornitura di risorse umane e di prodotto qualificate necessarie e in tempo utile per eseguire il lavoro, in modo da non compromettere gli standard di produzione di NIDEC. Le responsabilità civili e lavorative relative alle risorse umane di cui sopra saranno esclusivamente a carico del fornitore. Tutte le spese sostenute da NIDEC a causa del lavoro menzionato saranno rimborsate dal fornitore.

10.2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUI SERVIZI

Il fornitore si impegna a rendere i servizi contrattati osservando elevati standard di qualità richiesti dalle specifiche tecniche applicabili all'ambito dei servizi, nonché a impiegare personale debitamente qualificato per l'esecuzione dei servizi. Nel caso in cui i servizi vengano resi senza tenere conto degli standard di qualità richiesti da NIDEC, il fornitore dovrà fornire nuovamente i servizi senza addebitare a NIDEC alcun costo aggiuntivo. Il fornitore ha la responsabilità tecnica generale ed esclusiva dei servizi contrattati, essendo responsabile della loro qualità, affidabilità, precisione e degli standard di sicurezza, secondo le disposizioni della legislazione vigente. Salvo diversamente espressamente concordato in un contratto o in altro documento vincolante, in caso di mancato rispetto da parte del fornitore di uno qualsiasi degli obblighi relativi alla prestazione dei servizi, NIDEC avrà il diritto di addebitare al fornitore una multa di importo corrispondente al 10% (dieci per cento) del valore totale delle ultime 3 (tre) fatture o del fatturato mensile più elevato degli ultimi 12 mesi, in base a quale di questi sia superiore. Questa sanzione non pregiudicherà il diritto di NIDEC di richiedere il risarcimento dei danni (interruzione della produzione, perdite, ecc.) e/o ulteriori responsabilità.

11. ASSICURAZIONE

Salvo diversamente negoziato dalle parti espressamente nei documenti di acquisto, il fornitore dovrà, a proprie spese, fornire le seguenti assicurazioni, con copertura sufficiente e compatibile con la fornitura effettuata, informando i rispettivi certificati di assicurazione rilasciati dalla relativa compagnia assicurativa su richiesta a NIDEC:

a) Tutti i rischi; b) Responsabilità Civile Generale (autoveicoli inclusi se rilevanti per l'esecuzione della fornitura); c) Altre assicurazioni necessarie a causa della natura e del grado di rischio della fornitura.

12. RESPONSABILITÀ E INDENNIZZO

Il fornitore proteggerà, difenderà (su richiesta in questo caso) e indennizzerà NIDEC, le sue società controllanti, affiliate e sussidiarie, nonché i loro successori, cessionari, agenti, rappresentanti, dipendenti e consumatori, rispetto a qualsiasi reclamo giudiziario o extra-giudiziario (comprese le spese legali e gli importi pagati in accordi) derivanti da a) violazione effettiva o presunta di marchi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale o norme sulla concorrenza, sostenuti nella fabbricazione e/o commercializzazione dei prodotti o dei servizi; b) perdite materiali e/o personali o danni causati a NIDEC o a terzi, inclusi costi di rilavorazione o richiamo, derivanti da: (i) difetti, non conformità alle specifiche o difetti, guasti e/o non affidabilità dei prodotti o dei servizi; (ii) violazione della garanzia o di qualsiasi altro obbligo derivante dal presente Contratto da parte del fornitore; (iii) ritardata consegna dei prodotti o (iv) violazione di norme, leggi o regolamenti da parte del fornitore.

13. LIMITAZIONI DEI DANNI

NIDEC non sarà responsabile nei confronti del fornitore per danni indiretti, speciali, consequenziali, incidentali, punitivi o esemplari (incluse le perdite), anche derivanti dalla cessazione della fornitura e/o dalla cancellazione dell'OA. NIDEC non accetterà limitazioni delle responsabilità del fornitore, se non espressamente concordato tra le parti per iscritto.

14. SICUREZZA DEI PRODOTTI PER CONSUMATORI

Il fornitore è tenuto a notificare immediatamente per iscritto a NIDEC l'eventuale individuazione di prodotti o servizi: (a) non conformi a qualsiasi norma applicabile in materia ambientale o di sicurezza dei prodotti; (b) che presentino un qualsiasi difetto che possa creare un rischio di lesione o infortunio per gli utenti e/o obbligare NIDEC ad avvisarli dell'esistenza di tale difetto; o (c) che contengano o siano stati prodotti o forniti con l'utilizzo di qualsiasi sostanza (i) che sia o sarà classificata da leggi o regolamenti, nazionali o internazionali, come pericolosa per la salute o l'ambiente, o (ii) crei a qualsiasi delle parti, per legge o regolamento, nazionale o internazionale, l'obbligo di avvisare gli utenti sull'utilizzo di tale sostanza. In particolare, tutti i prodotti e/o servizi devono essere conformi a tutte le legislazioni applicabili in materia di Sostanze Pericolose ("SP"), incluse, ma non solo, le Direttive RoHS, il Regolamento REACH e il Regolamento CLP, nelle loro versioni aggiornate legalmente in vigore. Fermo restando quanto sopra, il fornitore dovrà presentare a NIDEC, in qualsiasi momento, tutti i chiarimenti e le informazioni tecniche che possano essere richiesti da NIDEC in merito ai prodotti o ai servizi forniti.

15. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL LAVORO

Il fornitore riconosce che NIDEC segue i Sistemi di Gestione Ambientale secondo le seguenti regole standard Internazionali: UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, IECQ HSPM QC080000, ISO 45001 per cui il fornitore si impegna a seguire tutti i requisiti previsti dalle leggi e dalle norme NIDEC, ove applicabili, relative alla prevenzione e protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) prevenire la contaminazione dell'acqua/atmosfera/altri elementi dell'ambiente; (ii) garantire una gestione affidabile dei rifiuti; (iii)

informare NIDEC di qualsiasi emergenza e/o situazione pericolosa per l'ambiente e / o la salute umana connessa o in qualche modo collegata alle attività di NIDEC; (iv) eliminare la contaminazione ambientale nell'area di NIDEC causata da errore e/o negligenza del fornitore a proprie spese; (v) coinvolgere nella fornitura dei servizi persone qualificate ed addestrate in conformità alle leggi vigenti; (vi) evitare e/o prevenire sempre eventuali danni alla sicurezza dei dipendenti e di altri terzi coinvolti e alla proprietà di NIDEC; (vii) fornire ai dipendenti del fornitore una formazione adeguata sui requisiti e/o sulle regole di salute e sicurezza di NIDEC prima di iniziare a fornire i servizi; (viii) rispettare tutte le regole e le procedure di sicurezza concordate e stabilite nella formazione interna in materia di salute e sicurezza; (ix) assumersi la piena responsabilità del rispetto delle condizioni di sicurezza e tutela della salute sul lavoro presso il posto di lavoro assegnato a) se vi lavora in proprio senza interazione con i dipendenti di NIDEC; b) in caso di lavoro su un posto di lavoro comune a più fornitori o in collaborazione con i dipendenti di NIDEC, salvo diversamente accordato per iscritto in maniera specifica sulle condizioni di lavoro in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro comune con NIDEC. In caso di violazione o inadempimento da parte del fornitore di qualsiasi obbligo o responsabilità stabiliti nel presente Articolo, il fornitore sarà soggetto al pagamento di una penale contrattuale per un importo equivalente a USD 5.000,00 (cinquemila dollari statunitensi) per ogni violazione. Questa penale non pregiudicherà il diritto di NIDEC di richiedere danni e/o ulteriori responsabilità.

16. ATTREZZATURA

Se nell'ambito del rapporto tra NIDEC e il fornitore è incluso lo sviluppo, l'adattamento, la fabbricazione, l'installazione o la fornitura di stampi, utensili o altre macchine e attrezzature ("attrezzature"), il fornitore dovrà, su richiesta di NIDEC e dopo il completamento dello sviluppo, presentare i disegni e le specifiche delle attrezzature per la revisione e l'approvazione preventiva da parte di NIDEC. Il fornitore non inizierà a produrre le attrezzature fino a quando non riceverà un'autorizzazione scritta da NIDEC a questo proposito. Il pagamento delle attrezzature, quando sono sotto la responsabilità di NIDEC, sarà effettuato solo dopo che il fornitore avrà effettuato i collaudi e dimostrato che le attrezzature soddisfano le specifiche applicabili (start-up). Le attrezzature stesse, i disegni delle attrezzature sviluppati per NIDEC, i loro pezzi di ricambio e gli altri materiali necessari al loro utilizzo ("attrezzature e accessori") forniti a NIDEC e pagati da NIDEC (comprese le attrezzature pagate tramite ammortamento in prodotti o servizi), anche se assegnati al fornitore in comodato d'uso gratuito, sono di proprietà esclusiva di NIDEC, e il fornitore deve rispettare tutti i requisiti di legge e le specifiche di NIDEC in merito al loro utilizzo, manutenzione, conservazione e trasporto. Tutte le attrezzature e gli accessori devono essere identificati come proprietà di NIDEC e devono essere utilizzati solo per la fabbricazione di prodotti o per l'impiego in servizi destinati al NIDEC.

È già stato concordato che le attrezzature devono essere utilizzate dal fornitore solo ed esclusivamente per il servizio di NIDEC. In caso di risoluzione del Contratto per uno dei motivi elencati nelle presenti Condizioni o per mezzo di archiviazione da parte di NIDEC, il fornitore dovrà, a sue esclusive spese, restituire immediatamente le attrezzature a NIDEC. NIDEC può anche ispezionare e inventariare tali attrezzature o altri beni in qualsiasi momento; inoltre, su richiesta di NIDEC, il fornitore apporrà un'etichetta indicante il numero di proprietà e/o di bene di NIDEC sull'attrezzatura. Il fornitore si impegna a non vendere o altrimenti disporre di parti, prodotti o attrezzature senza il consenso scritto di NIDEC e senza aver prima rimosso l'identificazione o i marchi di NIDEC. Su richiesta di NIDEC, il fornitore preparerà adeguatamente le attrezzature e gli altri beni per la spedizione e la consegna direttamente a NIDEC o in altro luogo specificato da NIDEC, oppure, a discrezione di NIDEC, permetterà a NIDEC di accedere ai locali del fornitore allo scopo di rimuovere le attrezzature e gli altri beni. Le attrezzature e gli altri beni devono essere restituiti nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti originariamente dal fornitore. Il fornitore si impegna a sottoscrivere il contratto standard per le attrezzature di NIDEC su richiesta di NIDEC e accetta inoltre che NIDEC possa presentare qualsiasi dichiarazione di finanziamento o altri documenti per proteggere l'interesse di NIDEC nei confronti delle attrezzature ed altri beni di proprietà. Il fornitore non impiegherà le attrezzature di NIDEC o altre proprietà come garanzia, prestito o pegno e rinuncia a tutti i pegni legali e di altro tipo. Il fornitore deve effettuare la manutenzione necessaria per il funzionamento delle attrezzature in comodato d'uso gratuito. Il fornitore è obbligato a notificare senza indugio a NIDEC ciascuna e qualsiasi necessità di intervento sulle attrezzature che possa influire sulla qualità del prodotto. Il fornitore è obbligato a informare regolarmente NIDEC circa l'aspettativa di vita utile delle attrezzature. Questa disposizione si applica a meno che non ci sia un accordo specifico per le attrezzature in atto tra NIDEC e il fornitore.

17. ASSENZA DI RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA E SUBORDINAZIONE

Il presente Contratto non costituisce alcuna delle parti come rappresentante, agente, dipendente o procuratore dell'altra Parte. Ciascuno e qualsiasi onere di natura fiscale, sociale, lavorativo o previdenziale che sia connesso direttamente o indirettamente alla fornitura dei prodotti o dei servizi sarà di esclusiva competenza del fornitore, senza alcuna solidarietà o obbligo di rimborso da parte di NIDEC. Il fornitore dovrà fornire a NIDEC, se e quando richiesto dalla stessa, una copia certificata dei documenti comprovanti la sua regolarità fiscale, lavorativa, previdenziale e altro, entro il termine stabilito da NIDEC per la consegna.

18. FORNITURA DI SERVIZI NEGLI IMPIANTI DI NIDEC

Ove applicabile, il fornitore dovrà presentare a NIDEC un elenco dei propri dipendenti che avranno accesso alle strutture di NIDEC per la fornitura dei servizi, nonché garantire che tali dipendenti seguano le norme e le procedure di condotta adottate da NIDEC, incluse le politiche interne e il codice di condotta, pena la responsabilità del pagamento a NIDEC di eventuali perdite derivanti dai danni che i propri dipendenti possano causare, volontariamente o involontariamente, alle strutture e ai dipendenti di NIDEC o a terzi, nei limiti del proprio coinvolgimento. Il fornitore dovrà consegnare ed essere responsabile dell'utilizzo da parte dei propri dipendenti dei dispositivi di protezione individuale ("DPI") e dei dispositivi di protezione collettiva ("DPC"), nonché consegnare annualmente a NIDEC tutta la documentazione relativa alla salute e alla sicurezza dei propri dipendenti nonché i corsi di formazione obbligatori stabiliti dalla legislazione applicabile. Il fornitore dovrà notificare a NIDEC qualsiasi incidente sul lavoro entro un periodo massimo di 24 (ventiquattro) ore, così come alle autorità competenti, quando richiesto dalla normativa applicabile in materia. Il fornitore deve richiedere che l'autorità competente indaghi su tutti i casi di incidenti gravi e mortali con ripercussioni legali. Nei casi in cui il fornitore impieghi manodopera straniera per l'esecuzione di qualsiasi servizio richiesto da NIDEC, per l'esecuzione nei suoi locali o meno, il fornitore si impegna a presentare a NIDEC, prima dell'inizio dei servizi, i dovuti visti o permessi di lavoro per stranieri, necessari per la regolare esecuzione dei servizi nel paese, secondo la legislazione in vigore.

19. OBBLIGHI DI LAVORO

Il fornitore assume, a tutti gli effetti di legge, di essere l'unico datore di lavoro dei dipendenti che impiega, essendo responsabile di tutti gli oneri lavorativi, civili, fiscali e previdenziali, in relazione ai propri dipendenti, collaboratori, agenti o partner designati per la fornitura dei prodotti o l'esecuzione dei servizi appaltati, tra cui: stipendi, indennità, preavvisi, ferie, infortuni sul lavoro, assicurazioni e altro, nonché per il pagamento di tutti gli oneri federali, statali, municipali esistenti o che possano essere creati durante la durata del rapporto tra il fornitore e NIDEC. Il fornitore dovrà, in sede giudiziale e extragiudiziale, esonerare e risarcire NIDEC nella misura massima consentita dalla legge, direttamente o in via di restituzione, a seconda dei casi, sostenendo tutti i costi, le spese, le parcelle legali (contrattuali e derivanti da perdita), i danni, gli effetti dannosi, tra le altre cose, che possano derivare dal reclamo o dalla richiesta, sia relativi al lavoro o meno, dei loro dipendenti, appaltatori, agenti o partner, entro 10 (dieci) giorni a partire dal ricevimento della notifica in tal senso. Tale obbligo sussiste anche se, per decisione giudiziaria, NIDEC sarà dichiarata responsabile in solido o in via sussidiaria del pagamento di tali oneri.

20. ISPEZIONE

NIDEC ha il diritto di condurre un'ispezione periodica per verificare il rispetto dei suoi obblighi, compresi quelli relativi a lavoro, la salute e sicurezza sul lavoro, CTPAT, tra gli altri. Qualora nel corso dell'ispezione NIDEC rilevi situazioni non conformi agli obblighi assunti dal fornitore e/o alle leggi vigenti, NIDEC potrà determinare l'immediata interruzione della fornitura o del servizio per il periodo necessario, nonché l'adempimento dei requisiti di NIDEC entro 24 (ventiquattro) ore per la correzione delle irregolarità. Qualora il fornitore non regolarizzi la situazione di non conformità

entro il termine di cui sopra, NIDEC si riserva il diritto di risolvere la fornitura o i servizi regolati dalle presenti Condizioni generali di fornitura e da eventuali altri contratti in vigore tra NIDEC e il fornitore, ad insindacabile giudizio di NIDEC, oltre al diritto di richiedere il risarcimento per eventuali perdite e danni subiti.

Il diritto di ispezione esercitato da NIDEC non esonera né diminuisce la responsabilità del fornitore per eventuali danni causati a terzi e/o a NIDEC stessa, dovuti a difetti e/o all'inefficienza della fornitura o dei servizi.

21. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il fornitore dichiara e garantisce che la proprietà intellettuale impiegata in qualsiasi sua attività, così come nei servizi e/o prodotti coperti dalle presenti Condizioni generali di acquisto, (i) è di sua esclusiva proprietà; (ii) è concessa in licenza al fornitore; o (iii) è legalmente di dominio pubblico. Il fornitore dichiara e concorda che ogni e qualsiasi proprietà intellettuale derivante da attività di ricerca e/o sviluppo relative all'esecuzione della fornitura o dei servizi da parte del fornitore con o senza il contributo di NIDEC apparterrà esclusivamente a NIDEC. Il fornitore si impegna ad ottenere tutte le licenze e le autorizzazioni, nonché ad assicurare che il suo personale impiegato nell'esecuzione della fornitura o dei servizi firmi tutti i documenti necessari a garantire la proprietà intellettuale di NIDEC. L'accettazione delle presenti Condizioni generali di acquisto non garantisce al fornitore alcuna autorizzazione a menzionare, divulgare o altrimenti utilizzare la ragione sociale (o parte di essa), i prodotti, le informazioni aziendali o i marchi di NIDEC, senza la preventiva ed espressa autorizzazione della stessa, debitamente formalizzata per iscritto dal suo ufficio legale.

22. RISERVATEZZA

NIDEC e il fornitore riconoscono e concordano che tutte le informazioni scambiate tra loro, con qualsiasi mezzo, per tutta la durata del loro rapporto costituiscono informazioni riservate ("informazioni riservate"). Tali informazioni, divulgate con qualsiasi mezzo, e indipendentemente dal fatto che siano contrassegnate o meno come confidenziali, private o riservate, saranno considerate confidenziali dall'altra parte. NIDEC e il fornitore accettano di divulgare le informazioni riservate solo a quei dipendenti che devono essere a conoscenza delle loro attività, di usare sempre lo stesso livello di cura che usano con le proprie informazioni riservate, usando, in ogni caso, tutta la ragionevole cura possibile per mantenere la riservatezza delle informazioni riservate. Non saranno considerate informazioni riservate quelle che a) la parte che le riceve, al momento della ricezione, può dimostrare fossero già di sua conoscenza prima di riceverle dall'altra parte; b) sono o diventano pubbliche per un atto che non rientra nell'intento o nella colpa della parte che riceve le informazioni; c) sono state divulgate per espressa autorizzazione scritta del titolare delle informazioni; o d) sono state divulgate in seguito all'esigenza o alla richiesta di una pubblica autorità, di un tribunale o di una decisione amministrativa o di un ordine o altro procedimento legale o requisito di legge, purché: (i) la parte divulgatrice notifichi preventivamente all'altra tale richiesta o requisito; (ii) nel caso di una divulgazione obbligatoria, fornisca solo la parte di informazioni riservate che, secondo il parere scritto di un avvocato, è legalmente tenuta a divulgare; e (iii) cooperi con la parte non divulgatrice affinché sia ottenuta un'ordinanza o altra idonea assicurazione che un adeguato trattamento confidenziale sarà accordato alla parte di informazioni riservate che deve essere divulgata. Entro 15 (quindici) giorni dalla cessazione o scadenza del rapporto tra le parti o dopo richiesta scritta di NIDEC, il fornitore dovrà prontamente: (i) restituire tutte le informazioni riservate di NIDEC e tutte le relative copie o (ii) distruggere tutti i suoi file e memorandum preparati sulla base delle informazioni riservate di NIDEC; e (iii) fornire a NIDEC una certificazione scritta che tutte queste informazioni e materiali sono stati restituiti o distrutti. Nonostante quanto sopra, il fornitore può conservare le copie d'archivio delle informazioni riservate di NIDEC in conformità con le politiche e le procedure progettate per rispettare i requisiti legali, normativi e professionali, e solo per dimostrare la conformità con essi.

23. PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

NIDEC informa il fornitore che tutti i dati personali di cui NIDEC sia a conoscenza o di cui NIDEC verrà a conoscenza per qualsiasi motivo in relazione alle presenti Condizioni o a qualsiasi altro rapporto con il fornitore, saranno trattati esclusivamente - anche quando trasmessi a terzi - per finalità contabili e amministrative connesse all'OA, al contratto di fornitura o a diversi obblighi contrattuali. I dati saranno inseriti in archivi cartacei ed elettronici e trattati con mezzi elettronici (ossia, PC) e solo professionisti incaricati del trattamento o comunque con obbligo di riservatezza potranno accedervi. Sono state adottate misure di sicurezza organizzative per prevenire l'accesso non autorizzato o la perdita e/o la distruzione involontaria di dati, compresa la creazione di back-up. Qualora l'ambito del rapporto tra NIDEC e il fornitore comporti, in qualsiasi modo, anche se accessorio, il trattamento di dati personali (qui inteso come qualsiasi informazione relativa alla persona fisica identificata o identificabile) le parti effettueranno tale trattamento sulla base dei principi contenuti nella normativa vigente, quando applicabile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la legge generale sulla protezione dati generale del Brasile (General Data Protection Law, Legge 13709/2018), il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea (regolamento (UE) n. 2016/679); tra gli altri, così come le seguenti premesse. Ogni parte è un controllore autonomo per quanto riguarda i dati personali che tratta e determina in modo indipendente gli scopi e i mezzi di tale trattamento. NIDEC e il fornitore riconoscono e confermano che osserveranno tutti i requisiti previsti dalle leggi sulla protezione dei dati e, su richiesta, forniranno all'altra parte, a proprie spese, assistenza, informazioni e cooperazione ragionevoli per garantire il rispetto dei rispettivi obblighi ai sensi delle Leggi sulla protezione dei dati. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, ciascuna parte riconosce, conferma e dichiara da parte sua che, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali: a) tutti i dati personali raccolti o ottenuti da essa o per suo conto per il trattamento in relazione alla fornitura dei prodotti o all'esecuzione dei servizi sono conformi e sono stati raccolti o altrimenti ottenuti in conformità con le Leggi sulla protezione dei dati applicabili; b) tutte le istruzioni fornite in relazione al trattamento dei dati personali sono conformi alle Leggi sui dati applicabili. Qualora il fornitore venga a conoscenza di una violazione dei dati personali relativa alla fornitura dei prodotti o all'erogazione dei servizi, dovrà darne comunicazione a NIDEC senza indebito ritardo, e dovrà inoltre collaborare con NIDEC, nella misura ragionevolmente richiesta, con azioni volte a mitigare i danni causati dalla violazione, nonché inviare eventuali notifiche alle autorità e agli enti governativi responsabili della protezione dei dati. In caso di tale violazione, il fornitore si conformerà pienamente e immediatamente alle leggi applicabili e adotterà le misure appropriate per porre rimedio a tale Violazione, oltre a difendere, indennizzare ed escludere da ogni responsabilità NIDEC, le sue Affiliate e i rispettivi funzionari, direttori, dipendenti ed agenti da e contro qualsiasi reclamo, causa, azione legale, responsabilità, perdite, costi e danni, comprese le ragionevoli parcelle legali derivanti da o relative a qualsiasi rivendicazione di terzi derivante dalla violazione da parte del fornitore dei suoi obblighi relativi a una Violazione dei Dati Personali, tranne nella misura in cui derivino da atti o omissioni di NIDEC.

24. VALIDITÀ E CESSAZIONE

A meno che un limite di tempo sia stipulato nell'OA o in un contratto di pianificazione, queste Condizioni generali saranno valide per un periodo di tempo indeterminato, contato dalla data di inizio della relazione tra le parti. NIDEC può terminare immediatamente senza preavviso e automaticamente qualsiasi OA o recedere per giusta causa in caso di qualsiasi inadempienza da parte del fornitore. Le inadempienze includono, ma non sono limitate a: (i) consegna tardiva; (ii) consegna di prodotti e/o servizi difettosi o non conformi alle presenti Condizioni e ad altri documenti contrattuali a cui le presenti Condizioni fanno riferimento direttamente o indirettamente; (iii) mancata fornitura su richiesta a NIDEC di ragionevoli garanzie di prestazioni future; (iv) i prodotti e/o i servizi diventano soggetti a un ordine di dazio antidumping o compensativo; o (v) mancato rispetto del codice di condotta dei fornitori di NIDEC (vi) violazione sostanziale delle presenti Condizioni o del contratto con NIDEC. Inoltre, NIDEC può annullare qualsiasi OA in caso di insolvenza del fornitore, istanza di fallimento, assegnazione a creditori, nomina di un liquidatore, o incapacità del fornitore di pagare i debiti maturati o scaduti. In caso di rescissione per giusta causa, NIDEC non sarà responsabile nei confronti del fornitore per alcun importo, e il fornitore sarà responsabile nei confronti di NIDEC per tutti i danni subiti a causa della violazione o dell'inadempienza del fornitore. In tal caso, tuttavia, il fornitore sarà soggetto a una multa non compensativa per un importo corrispondente al 10% (dieci per cento) del valore totale delle ultime 3 (tre) fatture o del fatturato mensile più elevato degli ultimi 12 (dodici) mesi, in base a quale sia superiore, nei casi di:

a) arresto totale o parziale dello sviluppo e/o fornitura o prestazione di servizi, di responsabilità del fornitore; b) violazione delle procedure e delle norme di sicurezza, igiene ed ambiente di NIDEC

e/o di qualsiasi altra norma interna e/o legislazione specifica; c) violazione di un obbligo esclusivamente da parte del fornitore, non regolarizzato dal fornitore entro dieci (10) giorni dall'istanza da parte di NIDEC o entro un periodo concordato dalle parti. NIDEC può anche interrompere il suo rapporto con il fornitore, in qualsiasi momento e senza causa, dandone una notifica scritta con l'anticipo minimo previsto nell'OA o, se non c'è una previsione espressa, con un anticipo minimo di 30 (trenta) giorni di calendario (questo periodo è di seguito indicato come "Phase-out"). Nel caso in cui il fornitore comunichi l'interruzione parziale o totale della fornitura o dei servizi in relazione a NIDEC il periodo minimo di preavviso deve essere di 90 (novanta) giorni di calendario. Durante il periodo di Phase-out, il fornitore accetta di cooperare e compiere ogni sforzo per ridurre al minimo gli effetti negativi della cessazione a NIDEC.

25. ASSEGNAZIONE

Il fornitore non può cedere nessuno dei suoi diritti o obblighi derivanti dal suo rapporto con NIDEC, se non con l'approvazione scritta di NIDEC.

26. PEZZI DI RICAMBIO

Se gli obblighi del fornitore includeranno la fornitura di parti o altri componenti per la fornitura di linea e di ricambi (articoli contenuti nei prodotti finiti del portfolio NIDEC), il fornitore garantisce di rimanere in grado di fornire a NIDEC ricambi per il periodo di 10 (dieci) anni dall'ultimo acquisto effettuato per la linea di montaggio. Il prezzo dei pezzi di ricambio deve seguire l'ultimo prezzo di acquisto del materiale per la linea di montaggio, con aggiustamenti successivamente negoziati in base agli indicatori di inflazione. Nel caso di fornitura di parti ad uso esclusivo di NIDEC, come da trattativa tra le parti o quando i beni sono sviluppati utilizzando le specifiche tecniche, i disegni, il know how, ecc. di NIDEC, il fornitore garantisce che la fornitura di tali parti sarà effettuata esclusivamente a NIDEC, e il fornitore si impegna a non vendere, direttamente o indirettamente, le parti con il proprio marchio nel mercato dei ricambi. Nel caso di un articolo di consumo esclusivo di NIDEC, il fornitore è anche obbligato a non stampare il suo marchio sui pezzi forniti. Se richiesto dal NIDEC, il fornitore deve stampare il codice di registrazione del fornitore NIDEC sulle parti.

27. INVESTIMENTI

Il fornitore dichiara di avere i mezzi necessari per fornire i prodotti o i servizi e riconosce anche che qualsiasi investimento che può fare, qualsiasi costo o spesa sostenuta da lui nell'acquisizione di beni immobili, veicoli, macchinari o attrezzature, e qualsiasi miglioramento degli stessi o qualsiasi altro bene, è stato e sarà a sue sole spese e fa parte del rischio dell'attività commerciale del fornitore. Le parti concordano che il fornitore non avrà diritto a presentare alcuna richiesta nei confronti di NIDEC per il rimborso di tali investimenti, costi, spese o miglioramenti, a meno che non sia stato precedentemente ed espressamente concordato per iscritto da NIDEC sulla base di un piano di investimento approvato da entrambe le parti.

28. FORZA MAGGIORE

Il ritardo o l'inadempimento degli obblighi di una parte non costituisce inadempimento se deriva da un atto di Dio o di forza maggiore, che deve essere notificato entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dall'evento per essere classificato come tale. Ai fini delle presenti condizioni generali, la mancanza di materie prime, i vincoli di spedizione o lo sciopero dei dipendenti del fornitore non saranno considerati eventi di caso fortuito o forza maggiore. Se l'evento di un Atto di Dio o di forza maggiore dura più di trenta (30) giorni, la parte lesa può risolvere il rapporto senza incorrere in alcuna penale.

28.1. HARDSHIP

Le Parti sono tenute ad adempiere ai propri doveri contrattuali, anche qualora gli eventi abbiano reso l'adempimento più oneroso di quanto ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto. Tuttavia, qualora una Parte dimostri che: (i) proseguire nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali è diventato eccessivamente oneroso a causa di un evento/circostanza al di fuori del suo ragionevole controllo e/o di cui non avrebbe potuto ragionevolmente tener conto al momento della conclusione del contratto; o che (ii) non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare l'evento o le sue conseguenze, allora le Parti sono tenute, entro un termine ragionevole dall'aver invocato la presente clausola, a negoziare condizioni contrattuali alternative che consentano in modo ragionevole di superare le conseguenze dell'evento/circostanza. Qualora le Parti non abbiano potuto concordare clausole contrattuali alternative, come previsto al comma precedente, ciascuna delle parti ha facoltà di risolvere il contratto o chiedere al giudice o arbitro di adeguare il contratto al fine di ristabilirne l'equilibrio ovvero di risolvere il contratto, a seconda dei casi. Le disposizioni della presente clausola non si applicano nei casi che senza dubbio possono qualificarsi come forza maggiore, in quanto supportati da prove incontrovertibili o informazioni pubblicamente disponibili, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni della clausola "forza maggiore".

29. RINUNCIA

La tolleranza di una delle parti in relazione a qualsiasi violazione delle presenti Condizioni generali da parte dell'altra parte non costituirà alcuna modifica, novazione o rinuncia a qualsiasi diritto o privilegio. Qualsiasi modifica delle presenti Condizioni generali, dell'OA o dei contratti di pianificazione sarà valida solo se formalizzata per iscritto tra le parti. In caso di conflitto tra le Condizioni generali, un OA specifico o un contratto di pianificazione, prevarranno i seguenti documenti: 1) Condizioni generali; 2) OA; 3) contratto di pianificazione.

30. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Queste CGA, così come la relazione contrattuale di cui le CGA fanno parte, sono regolate esclusivamente dalle leggi del paese in cui si trova l'entità NIDEC coinvolta. Nel caso in cui una controversia tra NIDEC e il fornitore derivi da o in relazione alle presenti Condizioni e/o al rapporto contrattuale di cui sopra, la questione sarà risolta mediante trattativa amichevole tra le parti. Se la controversia non viene risolta mediante trattative amichevoli entro 60 (sessanta) giorni di calendario dall'inizio di tali trattative, allora qualsiasi controversia derivante da o in connessione con le presenti Condizioni e/o con il rapporto contrattuale di cui sopra sarà risolta definitivamente seguendo le seguenti regole, a seconda della sede dell'entità NIDEC che è coinvolta nella controversia:

- a) Per le entità situate nella regione dell'Asia: tribunale arbitrale, secondo le regole della China International Economic and Trade Arbitration Commission ("CIETAC"), con sede a Pechino;
- b) Per le entità situate in Messico: I tribunali di Monterrey secondo le leggi messicane;
- c) Per le entità situate negli Stati Uniti: tribunale arbitrale, secondo le regole del Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), con sede ad Atlanta;
- d) Per le entità situate nella regione del Sud America: tribunale arbitrale, secondo le regole dell'Arbitrato della International Chamber of Commerce (ICC), con sede a San Paolo;
- e) Per le entità situate nella regione Europa Medio Oriente e Africa (EMEA): tribunale arbitrale, secondo le regole dell'arbitrato della International Chamber of Commerce (ICC), con sede a Milano.

30.1. REGOLE SPECIFICHE APPLICATE AI CASI DI ARBITRATO SVOLTI NELL'AMBITO DELL'ICC

La decisione sarà presa da 3 (tre) arbitri nominati secondo il suddetto regolamento. Le regole dell'arbitro di emergenza non sono applicabili. La sentenza sarà resa secondo la convenzione delle nazioni unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili ("CISG"), se applicabile, e in caso contrario, secondo le leggi del paese in cui si trova l'entità NIDEC coinvolta nella controversia. Indipendentemente dalla sede, la lingua sarà l'inglese e la sentenza resa dagli arbitri sarà definitiva e vincolante per entrambe le parti. La sentenza sarà emessa e sarà pagabile in dollari americani, a meno che non venga concordata una valuta diversa tra le parti.

31. RESPONSABILITÀ SOCIALE/CONFORMITÀ

Le parti riconoscono l'importanza di sviluppare pratiche di responsabilità sociale. In questo senso, durante l'esecuzione della fornitura o dei servizi, il fornitore si impegna a rispettare il codice di condotta dei Fornitori NIDEC (disponibile sul sito web della società) e a riconoscere e sostenere i principi e le pratiche ivi richiamate.

32. LEGISLAZIONE ANTICORRUZIONE

Il fornitore dichiara espressamente e assicura a NIDEC che, attualmente e, a partire da questa data, nei cinque anni precedenti:

a) non ha violato o non sta violando nessuna legislazione anticorruzione o legislazione correlata applicabile nei paesi in cui opera; b) è consapevole che non ha mai agito e non agirà in disaccordo con le disposizioni di qualsiasi legge straniera simile (come, ma non esclusivamente: la legge brasiliana sulle società che operano nel rispetto delle leggi - legge n. 12.846/13, il Foreign Corrupt Practices Act - FCPA - degli Stati Uniti d'America; il UK Bribery Act - UKBA - del Regno Unito) in qualsiasi aspetto; c) non è stato condannato né ha subito alcuna penale o multa a causa di corruzione o di qualsiasi altra attività legata alla corruzione; e d) che non era e non è sotto inchiesta da parte di alcuna autorità governativa sulla possibile violazione delle leggi anticorruzione o della legislazione correlata.

Se esiste qualche eccezione all'adempimento delle voci di cui sopra, il fornitore dovrà informare immediatamente NIDEC.

Il fornitore dichiara e garantisce inoltre che accetta e si impegna a rispettare, in modo illimitato, le disposizioni del codice di condotta dei fornitori di NIDEC, nonché:

a) Si presenta e rimarrà per tutta la durata del suo rapporto con NIDEC in conformità con tutte le leggi, i regolamenti e le norme amministrative applicabili alla sua attività; b) nessuno dei suoi membri, associati, direttori o dipendenti è un'autorità governativa o ha una relazione diretta di parentela con un'autorità governativa (qualsiasi membro collaboratore di: governo federale, nazionale, sovranazionale, statale, municipale o simile; o qualsiasi altro ente che eserciti qualsiasi autorità legale, amministrativa, esecutiva, giudiziaria o altro potere o procura, o qualsiasi altro ente che abbia autorità legale, amministrativa, giudiziaria o amministrativa, comprese le sue divisioni, agenzie, dipartimenti, legislativi, di polizia, di regolamentazione o fiscali; candidati a ruoli pubblici o pari grado dei politici; qualsiasi persona che agisca per conto di alcuna di tali istituzioni);

Il fornitore informerà NIDEC per iscritto e con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo se questi o uno dei suoi membri intende diventare un'autorità governativa, e in questo caso NIDEC potrà interrompere, in toto, il rapporto con il fornitore. A partire dalla data (e inclusa questa data) in cui NIDEC esercita il suo diritto di recesso ai sensi del presente paragrafo, il fornitore non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo o altro pagamento, poiché tale risoluzione non pregiudica il diritto del fornitore di ricevere gli importi relativi ai servizi già forniti prima della data di risoluzione o nella misura prevista dalla legge applicabile. Fatte salve le altre disposizioni di cui alle presenti Condizioni generali, in caso di violazione da parte del fornitore di qualsiasi disposizione riguardante le clausole relative a leggi e regolamenti anticorruzione, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni delle presenti Condizioni generali, il fornitore si impegna a risarcire, senza limitazioni, NIDEC e i suoi rispettivi funzionari, direttori, dipendenti, agenti e clienti, dagli onorari e dalle spese legali (comprese le spese di ricerca) che possono essere sostenuti da questi ultimi a seguito di qualsiasi violazione, indipendentemente da una precedente sentenza amministrativa, arbitrale e di arbitrato, e da qualsiasi danno, perdita, penalità, perdita di profitti, costi e spese o decisione giudiziaria.

33. MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Le modifiche allo stabilimento di produzione e/o al luogo di produzione dei prodotti e l'alterazione del suo codice fiscale che possono essere promosse dal fornitore dovranno essere comunicate per iscritto a NIDEC con almeno tre (03) mesi di anticipo. Il fornitore deve garantire le forniture durante tutto il periodo di cambiamento e di certificazione degli articoli.

34. SICUREZZA DEL PROCESSO DI PRODUZIONE (OEA/CTPAT).

Il fornitore riconosce e accetta che NIDEC partecipa al programma Customs Trade Partnership Against Terrorism ("CTPAT") dello US Bureau of Customs and Border Protection, (CBP) degli Stati Uniti e il programma di Operatore Economico Autorizzato (OEA), concesso dall'Agenzia delle Entrate del Brasile e dal Servizio di Amministrazione Fiscale del Messico, che conferisce a NIDEC lo status di operatore a basso rischio, affidabile e che, pertanto, gode dei vantaggi offerti dalle dogane brasiliane e messicane, legati a una maggiore agilità e prevedibilità dei propri carichi nei flussi commerciali internazionali, allo scopo di rafforzare la sicurezza nel processo di produzione. Allo stesso modo, il fornitore garantisce di aver rivisto le sue procedure di sicurezza per il processo di produzione e che tali procedure e la loro attuazione sono conformi ai criteri stabiliti da CTPAT e OEA. In particolare, ma non solo, il fornitore garantisce di applicare i metodi di ispezione richiesti da CTPAT e OEA prima di caricare i mezzi di trasporto; di mantenere un controllo sicuro sui suoi mezzi di trasporto carichi e vuoti; di controllare e applicare sigilli di alta sicurezza certificati per proteggere le porte dei mezzi di trasporto; e di assicurare che i suoi partner commerciali sono conformi ai criteri stabiliti da CTPAT e OEA. Il fornitore garantisce e dichiara inoltre di aver sviluppato e implementato, o di voler sviluppare e implementare, procedure per rivedere periodicamente e, se necessario, migliorare le sue procedure di sicurezza nel processo di produzione. Il fornitore si impegna a condurre una verifica annuale della sicurezza in ciascuna delle sue strutture e ad adottare tutte le azioni correttive necessarie per garantire la continua conformità di NIDEC nei programmi CTPAT e OEA. Il fornitore adotterà tutte le azioni correttive necessarie per garantire la continua conformità di NIDEC nei programmi CTPAT e OEA. Il fornitore accetta di condividere con NIDEC i risultati di tali audit annuali e accetta di preparare e presentare a NIDEC una relazione sulle azioni correttive adottate in risposta ad essi. Nel caso in cui il fornitore non riesca a intraprendere un'adeguata azione correttiva, NIDEC può, ma non è tenuta a farlo, interrompere qualsiasi rapporto contrattuale esistente tra le parti. Oltre a quanto stabilito nel paragrafo precedente, il fornitore può, di volta in volta, essere soggetto a verifiche e ispezioni che NIDEC può eseguire per confermare la conformità del fornitore ai programmi CTPAT e OEA in conformità con le disposizioni di cui alla clausola 20 "Ispezione" del presente documento; per questo, gli auditor di NIDEC avranno accesso ai registri e alle strutture del fornitore allo scopo di verificare che le procedure del fornitore siano conformi ai criteri stabiliti da CTPAT e OEA. Il fornitore dovrà fornire al NIDEC le prove documentali della sua iscrizione a qualsiasi programma accreditato per la sicurezza del processo di produzione, come il CTPAT, OEA o altri programmi simili che possono esistere nel paese/stato in cui si trova NIDEC.

35. REQUISITI SPECIFICI PER REGIONE

35.1. BRASILE

CERTIFICATO DI REGOLARITÀ DEL FORNITORE

Quando applicabile, per le entità NIDEC che lo richiedono, il fornitore è obbligato ad ottenere, su base mensile, il Supplier Regularity Certificate (SRC), rilasciato, solo ed esclusivamente, attraverso una piattaforma online fornita da un consulente terzo certificato indicato da NIDEC.

Il SRC riferito convaliderà l'adempimento degli obblighi imposti dalla legislazione vigente al fornitore, coprendo quanto segue:

a) legislazione sul lavoro; b) legislazione sulla sicurezza sociale; c) sicurezza e salute sul lavoro; d) leggi sulla protezione dei dati personali; e) qualifiche legali per l'esercizio dell'attività; f) altre leggi previste relative all'attività contrattata.

Nuove leggi o regolamenti, che possono essere creati e/o modificati, così come le certificazioni o gli obblighi imposti a NIDEC per rispettare gli audit interni, possono essere aggiunti alla lista di cui sopra. La mancata consegna, l'irregolarità o il mancato pagamento degli obblighi, saranno soggetti a penali, che possono essere il blocco parziale o totale dell'accesso ai locali di NIDEC, o la trattenuta del pagamento, fino a quando le irregolarità segnalate non siano debitamente regolate e / o risolte. Il fornitore si impegna a sostenere interamente i costi di utilizzo della piattaforma

online SRC, pagando direttamente al consulente terzo senza l'intervento di NIDEC. Il mancato pagamento dei costi causerà ugualmente il blocco dell'accesso ai locali di NIDEC, così come la sospensione di qualsiasi accordo in corso, fino alla presentazione a NIDEC della prova effettiva del pagamento.